

RIFORMA GIUSTIZIA SPORTIVA

SEMINARI TSN 2015



Principali innovazioni

A seguito dell'emanazione da parte del CONI dei Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali (delibera Consiglio Nazionale n. 1510 e 1511 del 11 giugno 2014), del Codice della Giustizia Sportiva (delibera Consiglio Nazionale n. 1518 del 15 luglio 2014) nonché delle successive deliberazioni in ordine alla costituzione della Procura Generale dello Sport, le Federazioni Sportive Nazionali tra cui la UISP, hanno dovuto adeguare i propri Regolamenti di Giustizia Sportiva e di conseguenza gli Statuti federali di riferimento al nuovo sistema di Giustizia elaborato dal CONI.

La nuova Giustizia Sportiva, che ricalca in parte la struttura di quella ordinaria è improntata al massimo principio di trasparenza e partecipazione da parte dei soggetti che costituiscono il mondo sportivo, con ampie garanzie per coloro che vengono sottoposti ad indagini e sanzioni di vedere garantito il proprio diritto di difesa e di tutela del giusto processo.



Principali innovazioni

- E' stato istituito il gratuito patrocinio (presso il CONI) a cui i tesserati oggetto di deferimento o condanna possono fare ricorso per la tutela legale a titolo gratuito.
- E' stato inoltre introdotto il contributo per l'accesso agli organi di giustizia, un pagamento di un contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, al fine di coprire in parte i costi della stessa.
- I termini dei procedimenti si sono ampiamente ridotti (40 giorni per la chiusura delle indagini da parte della procura e 10 giorni per fissazione udienza Tribunale federale) al fine di rendere più rapido il procedimento disciplinare sportivo
- Le attività di indagine della Procura federale, dovranno essere trasmesse alla Procura Generale dello Sport , la quale sottoporrà le procedure ad un vaglio di legittimità e di rispetto dei termini.
- L'istituzione della Commissione UITS di Garanzia, una sorta di organo di controllo e verifica sugli Organi di giustizia, è strumento ulteriore di verifica sul buon andamento degli Organi di giustizia e del loro lavoro; funge anche da organo consultivo del Consiglio direttivo in materia di Giustizia Sportiva.
- Il Collegio di Garanzia dello Sport inoltre è una istituzione del CONI, deputata ad esprimersi su ricorso delle parti, ad esclusione di determinate materie (doping e sanzioni tecniche), in merito a decisioni passate in giudicato e non altrimenti impugnabili, per violazione di norme e/o omessa o insufficiente motivazione.




Principali innovazioni


- E' stato istituito il gratuito patrocinio (presso il CONI) a cui i tesserati oggetto di deferimento o condanna possono fare ricorso per la tutela legale a titolo gratuito.
- E' stato inoltre introdotto il contributo per l'accesso agli organi di giustizia, un pagamento di un contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, al fine di coprire in parte i costi della stessa.
- I termini dei procedimenti si sono ampiamente ridotti (40 giorni per la chiusura delle indagini da parte della procura e 10 giorni per fissazione udienza Tribunale federale) al fine di rendere più rapido il procedimento disciplinare sportivo
- Le attività di indagine della Procura federale, dovranno essere trasmessi alla Procura Generale dello Sport , la quale sottoporrà le procedure ad un vaglio di legittimità e di rispetto dei termini.
- L'istituzione della Commissione UITS di Garanzia, una sorta di organo di controllo e verifica sugli Organi di giustizia, è strumento ulteriore di verifica sul buon andamento degli Organi di giustizia e del loro lavoro; funge anche da organo consultivo del Consiglio direttivo in materia di Giustizia Sportiva.
- Il Collegio di Garanzia dello Sport inoltre è una istituzione del CONI, deputata ad esprimersi su ricorso delle parti, ad esclusione di determinate materie (doping e sanzioni tecniche), in merito a decisioni passate in giudicato e non altrimenti impugnabili, per violazione di norme e/o omessa o insufficiente motivazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA

- Organi di Giustizia ATTUALI
- (artt. 30/35 Statuto UITSS)



- NUOVI Organi di Giustizia
- (nuovo codice Giustizia Sportiva CONI)



GIUSTIZIA SPORTIVA

ULTERIORI Organi di Giustizia

(nuovo codice Giustizia Sportiva CONI)

Corte Sportiva d'Appello

- Giudica in 2^a istanza su questioni di natura sportiva
- Durata 4 anni

Comm. ne Federale di Garanzia


- Organo Giudicante Collegiale di 3° grado
- Tutela l'autonomia degli organi di Giustizia e Procura
- DURATA 6 ANNI
- da 3 a 5 componenti



GIUSTIZIA SPORTIVA

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

COMPITI



GIUSTIZIA SPORTIVA

PROCURA

COMPITI

Promuove la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e Norme Federali

Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione (accordo con soggetti sottoposti ad indagini)

Rapporti con Autorità Giudiziaria e Procura Antidoping



GIUSTIZIA SPORTIVA

NUOVI ORGANI CONI

Procura Generale dello Sport

- Assicura la completezza e tempestività delle rispettive indagini coordinandosi con le Procure federali
- E' istituito un registro generale dei procedimenti in corso

Collegio di Garanzia dello Sport

- Giudica avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'Ordinamento Federale
- Si compone di 4 Sez. giudicanti + 1 Sez. consultiva



GIUSTIZIA SPORTIVA

Questioni di opportunità politica

1) E' possibile avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva D'appello? **Si, il compito della Corte Sportiva d'Appello viene assolto dal Tribunale Federale.**

2) E' possibile avvalersi della Comm.ne di Garanzia presso il CONI invece di istituirla presso l'UITs? **Si, è possibile ma la UITs ha preferito dotarsi di una propria Commissione Federale di Garanzia**

3) Determinare la misura del contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia Federale. (la Giunta Nazionale CONI fissa la misura massima del contributo) . **La UITs determinerà i contributi per gli accessi alla Giustizia Sportiva tenendo conto dei limiti massimi stabiliti dal CONI (tale misura risulta necessaria sia per coprire parte dei costi degli organi di giustizia che per "disincentivare" i ricorsi pretestuosi e/o privi di valenza giuridica.**

4) E' possibile istituire l'ufficio del gratuito patrocinio presso l'UITs o possiamo avvalerci di apposito ufficio presso il CONI? **E' possibile ma la UITs ha ritenuto di avvalersi dell'apposito ufficio del gratuito patrocinio presso il CONI.**

5) E' possibile istituire più Sezioni presso il Tribunale Federale e la Corte Federale? **Si. È possibile ma non applicabile alla UITs in considerazione della sua limitata e non complessa attività di giustizia sportiva.**

6) E' possibile con provvedimento del Consiglio Federale riassegnare ai nuovi organi di giustizia i componenti in carica all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento di Giustizia. **Si è possibile, così come previsto dall' art. 64 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI**



Sezioni TSN – principali applicazioni della Giustizia Sportiva col nuovo Statuto delle Sezioni

Sospensione Cautelare di un tesserato
(non configurabile come provvedimento disciplinare)



Il Presidente e/o Il Consiglio Direttivo sospendono cautelativamente il tesserato sino ad un massimo di 30 giorni



Entro 24 ore dall'assunzione del provvedimento (preannunciato oralmente) bisognerà informare, con nota motivata per iscritto, il tesserato ed il Proboviro o il Collegio dei probiviri per gli eventuali seguiti disciplinari.



Il Proboviro e/o il Collegio dei probiviri nell'esercizio dell'attività disciplinare e di risoluzione delle controversie, potrà sanzionare il tesserato con una sospensione dall'attività sportiva e sociale per un periodo massimo di 90 giorni oppure, in alternativa, per sanzioni più gravi, disporre la sospensione cautelare per un massimo di 120 giorni trasmettendo gli atti alla Procura Federale UITSS per i provvedimenti disciplinari del caso.



Diniego e/o sospensione dell'iscrizione alla Sezione TSN

(Art. 3, comma 4 ed Art. 4 commi 3 e 4 Nuovo Statuto sezioni TSN)

L'iscrizione può essere sospesa o negata, da parte del Consiglio Direttivo per il venir meno dei requisiti, per pericolo, per sicurezza e per altri motivi.



Il provvedimento di sospensione o diniego dell'iscrizione dovrà essere sempre motivato e trasmesso entro 24 ore al Proboviro per la convalida o per il rigetto del provvedimento. La decisione dovrà essere formalmente notificata al soggetto richiedente l'iscrizione.



Avverso la decisione di diniego all'iscrizione emessa dal Proboviro è ammesso il ricorso, per motivi di legittimità e merito, al Tribunale Federale della UITA entro 10 giorni .



OSSERVAZIONI

Qualora sorgessero dubbi sull'autenticità delle certificazioni prodotte dal soggetto richiedente l'iscrizione, il Consiglio Direttivo potrà trasmettere l'autocertificazione ai competenti organi per il riscontro della veridicità (Questura, Prefettura, Casellario Procura e Pretura Repubblica). L'interessato potrà, entro 10 giorni dalla comunicazione formale del provvedimento di diniego, ricorrere al proboviro. E' conseguente che l'accertamento della falsità degli atti presentati comporterà l'automatico rigetto dell'iscrizione alla Sezione e l'eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di legge.

Il Consiglio Direttivo non può rigettare la domanda di iscrizione di un soggetto che si trovi nella condizione di scontare una sanzione disciplinare di sospensione irrogata presso altra Sezione TSN; dovrà accettare l'iscrizione ma, in ottemperanza all'esecuzione della sanzione, non dovrà consentirgli lo svolgimento di alcuna attività sportiva e sociale sino al termine di quanto previsto dalla sanzione irrogata. Viene escluso da tale previsione il provvedimento disciplinare della Radiazione, almeno che non sia intervenuto provvedimento di Riabilitazione.

